

L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Lavoyer, riferisce alla Giunta in merito all'applicazione della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32, concernente "Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa".

Rende noto che il comma 1, dell'art. 3, della citata legge regionale prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa.

Precisa che il comma 1, dell'art. 6, della l.r. n. 32/2001, prevede che ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti l'approvazione e la liquidazione dei suddetti finanziamenti vengano stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Propone pertanto di approvare i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti concessi ai sensi della l.r. 32/2001, allegati alla presente deliberazione e della stessa facenti parte integrante.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Claudio Lavoyer; richiamata la legge regionale 12 novembre 2001, n. 32, "Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13, in data 11 gennaio 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio delle Infrastrutture per lo Sport e il tempo libero dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della L.R. n. 45/95 sulla legittimità della presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 32/2001, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge stessa e allegati alla presente deliberazione e di essa facenti parte integrante.

Criteria e modalità procedurali per l'approvazione e la liquidazione dei finanziamenti di cui al comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 ((Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa).

**1. Presentazione delle domande.**

Le istanze di finanziamento dovranno essere presentate da parte dei singoli gestori delle piste di sci di discesa all'Assessorato del turismo, sport, commercio e trasporti secondo le seguenti modalità:

- a) domanda come da facsimile allegato;
- b) elenco delle piste di cui si prevede l'apertura nel corso della stagione invernale sul quale dovranno inoltre essere riportati, a fianco di ciascuna pista, la relativa estensione espressa in ettari e il relativo sviluppo inclinato espresso in metri<sup>1</sup> (richiamo al punto 1);
- c) elenco degli impianti di risalita gestiti dal richiedente e posti a servizio delle piste di sci di cui al punto b).

**2. Ripartizione del finanziamento.**

In applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32/2001, il finanziamento viene ripartito per il 50% in relazione all'estensione, intesa come superficie, delle piste gestite e per il 50% in relazione alla potenza degli impianti di risalita.

Relativamente alla ripartizione per ogni singolo gestore, verrà quindi calcolato il valore ponderato percentuale di ogni singolo comprensorio rispetto al totale dei gestori.

**3. Registro di chiusura piste.**

Le Società sono tenute a compilare giornalmente, a cura del Direttore di pista, il "*Registro chiusura piste*", come da facsimile allegato, appositamente predisposto dall'Assessorato del Turismo, sport, commercio e trasporti.

Tale registro dovrà essere messo a disposizione del personale dipendente, addetto ai controlli, dell'ufficio competente in materia di piste di sci e trasmesso all'Assessorato in questione, opportunamente firmato dal legale rappresentante della Società, entro 15 giorni dalla chiusura della stagione invernale.

**4. Liquidazione del saldo.**

Al fine della liquidazione del saldo le Società dovranno presentare, unitamente al registro di cui sopra, la necessaria fattura di pagamento.

<sup>1</sup> le piste e le superfici dovranno essere quelle regolarmente censite ai sensi della l.r. n. 9/1992.

**DOMANDA PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA  
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2001, N. 32**

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti  
Servizio Infrastrutture per lo sport ed il tempo libero  
Piazza Narbonne, 3 - 11100 AOSTA

OGGETTO: Richiesta di finanziamenti regionali ai sensi della Legge Regionale 12 novembre 2001, n. 32 - Servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa -.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ in via/frazione/località  
\_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della Società  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di  
\_\_\_\_\_ Codice postale \_\_\_\_\_ in via/frazione/località  
\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_/\_\_\_\_

**RIVOLGE**

istanza per ottenere la concessione di un finanziamento per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa nel comprensorio di \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, ai sensi del comma 3, art. 3, della l.r. n. 32/2001, allega inoltre l'elenco delle piste e degli impianti eserciti di cui si preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno per almeno 90 giorni durante la stagione invernale.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Firma leggibile per esteso

Nel caso di invio per posta, fax o tramite terzi allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

**Informativa ai sensi della l. 675/1996.**

Il richiedente dichiara di essere stato informato dall'ufficio precedente circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all'art. 13, l.675/1996, e il nome e la sede del titolare e del responsabile, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, l. 675/1996.

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile per esteso



**REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**  
**REGIONE ATONOMA VALLE D'AOSTA**

**Assessorat du Tourisme, des sports, du commerce et des transports**  
**Assessorato del Turismo, sport, commercio e trasporti**  
Service des Infrastructures pour le sport et les loisir  
Servizio infrastrutture per lo sport e il tempo libero

REGISTRO

CHIUSURA

PISTE

*Legge regionale n. 32 del 12 novembre 2001 " Finanziamenti regionali per l'effettuazione  
del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa"*

*BUR n. 52 del 20 novembre 2001*

